

Sentenza n. 88 del 2006 - pubblico impiego

L'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 le pubbliche amministrazioni possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

La norma è contestata dalla Regione Friuli-Venezia sull'assunto che la previsione di un vincolo così specifico e puntuale esorbiti dal potere statale di coordinamento della finanza pubblica ledendo quindi l'autonomia regionale legislativa, amministrativa e finanziaria sancita in materia di organizzazione dallo statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

La Regione sottolinea comunque che la censura non avrebbe ragione d'essere ove la normativa statale fosse interpretabile (alla luce del combinato disposto dei commi 38 e 569 dell'at. 1) nel senso della inapplicabilità alla Regione ricorrente della disposizione censurata.

L'Avvocatura erariale a sua volta è su posizioni ancor più categoriche, sposando in pieno la tesi della non applicabilità. Questa tesi viene respinta dalla Corte, vuoi per l'eccessiva genericità della clausola di salvaguardia di cui al comma 569 (statuente l'applicabilità della legge alle Regioni ad autonomia speciale solo nelle parti compatibili coi relativi statuti), vuoi perchè la previsione del comma 38 (sulla necessaria concertazione Stato-Regioni ad autonomia speciale in materia di livelli di spesa), riferendosi inequivocabilmente agli anni 2005, 2006 e 2007, è troppo specifica per consentirne l'estensione all'anno 2008.

Sul piano del merito, le argomentazioni della Regione sono accolte dalla Consulta, la quale osserva che l'art. 4, comma 1), dello statuto speciale attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia una potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione, così come in materia di stato giuridico ed economico del personale. Ciò chiarisce "come l'autonomia regionale debba potersi manifestare non solo nel disciplinare normativamente i propri uffici, ma anche nell'organizzarli, destinando ad essi il personale ritenuto necessario".

Ne consegue che la norma censurata comprime illegittimamente l'autonomia della Regione ricorrente imponendo limiti precisi e puntuali che non sono giustificati dall'esigenza di coordinare la finanza pubblica. Questa esigenza può essere infatti salvaguardata dallo Stato tramite l'enunciazione dei principi fondamentali ma non attraverso la dettagliata determinazione degli strumenti da utilizzare in concreto per il raggiungimento degli obiettivi generali.

Per questi motivi viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

